

Causa Ventorino c. Italia - Seconda Sezione – sentenza 17 maggio 2011 (ricorso n. 357/07)

Procedimenti sommari – Decreto ingiuntivo – Mancata esecuzione - Violazione dell'articolo 6 CEDU, in combinato disposto con l'art. 1, Prot. n. 1 CEDU – Sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale ed al rispetto dei propri beni - Sussiste.

L'esecuzione di una sentenza, emessa da una qualunque autorità, deve essere considerata come parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, in quanto il diritto ad un tribunale sarebbe fittizio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria non fosse applicata a scapito di una delle parti. Pertanto, la mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo di pagamento priva di ogni effetto utile il diritto di accesso a un tribunale e, di cui all'articolo 6, comma 1, CEDU, e viola altresì il diritto al rispetto dei propri beni protetto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

Fatto. La pronuncia prende le mosse dal mancato pagamento dell'onorario di un avvocato per la rappresentanza in giudizio del comune di San Nicola Manfredi.

Dal 2002, essendo terminato il procedimento, la ricorrente aveva più volte intimato al comune il pagamento del suo onorario di circa settemila euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione. Poiché nel 2005 l'amministrazione non aveva eseguito tale pagamento, la ricorrente chiese ed ottenne dal tribunale di Benevento un'ingiunzione di pagamento che, in assenza di opposizione di controparte, passò in giudicato.

Il 24 aprile 2006, poiché l'amministrazione non aveva ancora pagato, la ricorrente notificò al comune un atto di precetto e, in seguito, avviò dinanzi al tribunale di Benevento un pignoramento presso terzi presso la Banca di Roma. Quest'ultima, però, dichiarò che l'amministrazione debitrice non aveva, sul suo conto, somme da sequestrare.

Con sentenza del 29 novembre 2006, il consiglio comunale riconobbe l'esistenza di un debito di 12.000 euro nei confronti della ricorrente, ma non pagò tale somma.

Il 9 luglio 2009, la ricorrente, non avendo ancora ricevuto il pagamento, citò il comune dinanzi al TAR di Napoli, chiedendo che fosse nominato un commissario *ad acta* al fine di ottenere l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo.

La ricorrente propose pertanto ricorso davanti alla Corte EDU lamentando che la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del 20 novembre 2005 aveva violato il suo diritto di accesso ad un tribunale nonché il suo diritto al rispetto dei suoi beni, invocando a tal fine gli articoli 6 comma 1 e 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione.

Diritto.

Sul combinato disposto degli articoli 6, comma 1, e 1 del Protocollo n. 1 CEDU (equità del processo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale).

La Corte ha ricordato che l'esecuzione di una sentenza, emessa da una qualunque autorità, deve essere considerata come parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Infatti, il diritto ad un tribunale sarebbe fittizio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria non fosse applicata a scapito di una delle parti.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che poiché l'amministrazione rappresenta un elemento dello Stato di diritto, in quanto il suo interesse si identifica con quello di una buona amministrazione della giustizia., il suo rifiuto, l'omissione o il ritardo a conformarsi ad una decisione giurisdizionale fanno

perdere ogni ragion d'essere alle garanzie dell'articolo 6 (Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, § 41)

In proposito, la Corte ha altresì ricordato che lo Stato non può affrancarsi dai suoi obblighi internazionali appellandosi alla responsabilità di un comune o di un altro organo decentralizzato. (*Dewinne c. Belgio* (dec.), n. 56024/00, 11 marzo 2005; *Hamer c. Belgio* (dec.), n. 21861/03, 11 maggio 2006).

Inoltre, la Corte ha giudicato prive di fondamento le argomentazioni del Governo secondo cui la ricorrente non avrebbe esaurito correttamente le vie di ricorso interne, per non aver atteso l'esito del procedimento di esecuzione forzata e per non aver promosso altre azioni nell'ambito del pignoramento presso terzi. La Corte ha rammentato che non si può chiedere ad una persona che ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato al termine di un procedimento giudiziario, di dover in seguito avviare un procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (*Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004). Né, ha ribadito la Corte, le autorità possono appellarsi alla carenza di fondi per non pagare un debito basato su una decisione giudiziaria (*Bourdov c. Russia*, n. 59498/00, § 35).

Alla luce di tali considerazioni, i giudici di Strasburgo hanno concluso che la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo in questione ha privato di ogni effetto utile il diritto di accesso a un tribunale della ricorrente, di cui all'articolo 6, comma 1 CEDU, e ha violato il suo diritto al rispetto dei suoi beni protetto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

Avendo riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento sia del danno materiale subito a causa della privazione della somma assegnata dalla suddetta ingiunzione, sia del danno morale derivante dalla frustrazione per il mancato pagamento, la Corte ha concesso le somme richieste dalla ricorrente nella loro totalità, pari a 7321,54 euro per i danni materiali e 7.000 euro per i danni morali, nonché di 2.500 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU - *Diritto a un equo processo*

Art. 1 Prot. n. 1 - *Protezione della proprietà*

Art. 41 CEDU - *Equa soddisfazione*

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Articolo 6 CEDU - relativamente all'esecuzione della sentenza come parte integrante del processo Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 63, Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, § 40.